Ristretto de' Privilegj, Investiture, Successioni, e Giudizj attinenti al Principato di Piombino.

O Stato di Piombino è posto nel Littorale di Toscana, e i di lui Feudi, negl'antichi privilegj ebbero le denominazioni, cioè *Plumbini*, *Populoniæ*, *Scarlini*, *Subereti*, *Bariani*, *Vallis Montionis*, *Sancti Laurentii*, *Casalappi*, *Vingalli*, *Abbatiæ*, *Alsanghi*, *Almæ Maris*, *Almæ Podii*, *Almæ Medii*, *Iusulæ totius Ilvæ maritimæ*, *Planossæ*, *& Montis Christi*.

Di questo Stato ne fu libera padrona la Casa Appiana; ma per la morte di Giacomo III. in tempo, che in Italia v'erano molti torbidi di guerre, Giacomo IV. di lui primogenito, e Successore nell'anno 1502. domandò la protezione all'Imperador Massimiliano I., e da quello ne prese ancora l'investitura, che indi con privilegio spedito in Rovereto sotto li 8. Novembre 1509. li fu confermata *pro se*. *& hæredibus*, *& successoribus suis legitimis in infinitum*, *in feudum nobile*, *& liberum*, *cum omnibus juribus*, *omagiis*, *fructibus*, *utilitatibus*, *Regalibus*, *Mero Misto imperio*, *omnimodaque jurisdictione*, *& gladii potestate*, *& omnibus denique juribus*, *& pertinentiis quibuscumque*, *quæ sibi de jure quomodolibet spectant*, *cujuscumque nominis*, *& auctoritatis existant*; coll'obligo però di prestare il giuramento di fedeltà, contentandosi anche *per Procuratorem*, non ostante, che in vigor della precedente investitura dovea darlo di persona: *Nostra tamen*, *& Sacri Imperii*, *& Successorum nostrorum superioritate semper salva*.

Diede l'Imperadore al detto Giacomo, e suoi Successori la facoltà di batter moneta d'oro, e d'argento; Con che in una parte dovesse porvi l'armi Imperiali coll'Aquila, e nell'altra il nome proprio, e l'armi di propria Famiglia.

Li concedè similmente la facoltà di leggittimare, e di creare Dottori, e Cavalieri, Notari, e Giudici, e di portare sopra le sue armi nazie l'Aquila Imperiale d'una testa; Ordinando, che tutto ciò avesse la sua esecuzione per tutto l'Impero Romano.

In questa maniera possederono lo Stato i Successori di Giacomo IV. fin all'anno

1594. , quando vi succedè Giacomo VII. alias Cosmo Appiano.

In questo tempo l'Imperador Ridolfo II. con suo privilegio spedito in Praga a 5. Febbrajo 1594. confermò gl'antichi privilegj, ed eresse lo Stato di Piombino in Principato, ed il feudo di Popolonia in Marchesato del Sagro Romano Impero: *Eosdemque Principes Plumbini, & Marchiones Populoniæ, qui Principes Sacri Imperii Principibus* (son le proprie parole) *proximè assideant, fecimus, creavimus, & extulimus, aliorumque nostrorum, & Sacri Imperii Principum numero, & consortio aggregavimus &c., statuentes, ut posthac perpetuis futuris temporibus prædictum dominium Plumbini universum, pro vero, insigni, & Illustri S. R. I. principatu &c. quodque tamquam Principes Plumbini proximè assideant Ducibus S.R.I., induti, & vestiti eorundem Ducum in solemnibus usitatu amictu, & in actibus, ut moris est*; Concedendoli le loro armi fregiate d'una Corona d'oro Reggia ornata di gemme, *ut eam Duces Italiæ usurpantur*, e di sopraporre allo scudo dell'impresa un Drago rampante.

Morì Giacomo VII. senza figli leggitimi, e naturali; onde molti furono quelli, che dello Stato pretesero la successione; Quindi il Re di Spagna Filippo III. prevedendo i disturbi, che avrebbero possuto in Italia seguire, stimò di prevenirli, con porsi in mano lo Stato, sotto titolo di sequestro, per indi consegnarlo a chi avrebbe dall'Imperadore riportato favorevole la sentenza; Al qnale effetto ordinò al Vicerè di Napoli, che ne avesse fatta la spedizione, siccome seguì, e fu lo Stato dalle di lui truppe occupato.

Li pretenzori, che comparirono nel Consiglio Aulico Imperiale, furono Bellisario, Annibale, ed Orazio Fratelli d'Appiano, D. Isabella Appiano Contessa di Binasco, e Duchessa di Bracciano, Alberico Appiano, e D. Isabella Gonzaga Carafa Principessa di Stigliano; e questi col Fisco Imperiale fecero un ostinato litigio.

Pretese ancora Gio: Antonio Gambacorta d'aver ragioni più antiche di sovranità in quel Stato, indipendenti dall'Impero Romano, e non volendosi sottoporre al giudizio del Consiglio Aulico, domandò, che il Re di Spagna sequestratario dello Stato, avessèlo a suo beneficio rilasciato, come dalle allegazioni 50. e 51. del Consiglier Teodoro; Ma nulla potè ottenere per la ragione, che lo stesso Autore adduce in fine delle dette allegazioni, perchè *nolebat Rex mitissimus diuturnæ Cæsarum jurisdictioni, quidquam decernendo præjudicare.*

Intanto l'Imperador Ferdinando II. precedente anche il consenso de' Collitiganti, con suo privilegio spedito in Vienna nell'anno 1621., enunciando la pendenza della detta lite: *Interim vero ne jura proprietatis, sive directi dominii nobis, Sacroque Romano Imperio competentia, his partibus diuturna lite protracta, variis rerum, ac temporum vicissitudinibus obscurarentur &c. maturo Principum Electorum accedente consensu, &c.* Con tutte le preeminenze, privilegj, e dignità concedute dagl' Imperatori Massimiliano Primo, e Ridolfo II. alla Casa Appiana, per esecuzione del trattato cominciato col Re Filippo III., investì del Principato di Piombino, e Marchesato di Popolonia il Re di Spagna Filippo IV., in tal maniera: *pro se & hæredibus suis, & Regnorum suorum successoribus, ordine tamen Primogenitu-*

ræ

ræ semper servato, tam masculis, quam fœminis, nostra tamen & S.R.Imperii superioritate, & allis quibuscumque juribus semper salvis, & hac conditione disertim adjecta, quod Serenitas sua. ejusque hæredes, & successores, quotiescumque casus eveniret, investituræ hujus renovationem decenter requirere, debitumque fidelitatis juramentum, nobis, vel nostris in Imperio successoribus Romanis Imperatoribus, & Regibus præstare teneantur, quemadmostum jam nunc Serenissimus Rex per supranominatum Consiliarium, & Oratorem suum, legitimo & sufficienti mandato munitum, nobis præstitit.

Con espressa condizione però, che il detto Re di Spagna avesse avuto a subinvestirne uno di quelli, che litigavano nel Consiglio Aulico per la successione di detto Stato, e propriamente quello, che sarebbesi dichiarato d' aver miglior raggione.

Nel 1624. con decreto Imperiale in data de' 29. Ottobre, e pubblicato a 26. Febbrajo 1625. si disse, che niuna delle parti litiganti avea provata la sua tenzione, e perciò si dichiarò, che a niuna di loro spettava lo Stato, e fu condannata la Duchessa di Bracciano alla restituzione di que' frutti, che ne avea percepito. Nondimeno l' Imperadore disse, che il Re di Spagna ne avesse subinvestito Bellisario, e Fratelli di Appiano, pagando questi a titolo di Laudemio la somma di 800. mila Fiorini; Quindi con privilegio spedito a 12. Gennajo 1626. nella Città di Barbastro fu dal Re data loro la subinvestitura.

Ma non avendo detti Appiano adempito al detto pagamento, con decreto Imperiale a 2. Maggio 1633. s' ordinò, che per il primo Agosto 1633. avessero pagato; e con altro decreto de 5.Decembre dello stesso anno se li prorogò per il primo Febraro 1634. il perentorio termine, colla comminazione, che in caso contrario avrebbe fatto dello Stato altra disposizione.

Finalmente i'Imperadore con commissione segnata in Vienna a 20. Febraro 1634. al suo Consigliere Aulico Mattia di VVertman, ed in di lui assensa al Vicerè di Napoli impose, che non pagando gl' Appiani nel detto prefisso termine gl' 800.m. Fiorini si ripigliasse il trattato della subinfeudazione del Principato di Piombino con D. Nicolò Ludovisio Principe di Venosa, che per l'investitura offeriva un milione di Fiorini, e procurasse d' averne altri 200. mila di più; e non potendoli tanto riuscire, per l'offerto milione di Fiorini col detto Principe conchiudesse, dandoli a tal' effetto tutte le facoltà necessarie.

In esecuzione di tal commissione procurò detto Commissario di esiggere dagl' Appiani la sopranominata somma; Ma non avendo questi adempito, dichiarò, che fussero dalla già fatta nomina decaduti, e che la Subinfeudazione si dovesse dal Re di Spagna fare a beneficio del Principe di Venosa, pagandosi da questo alla Camera Imperiale un milione di Fiorini.

Per l'esecuzione di questo trattato ne diede il Re di Spagna la Commissione al Vicerè di Napoli, e quivi portossi ancora il Commissario Imperiale VVertman; Ma il Principe di Venosa D. Nicolò Ludovisio *ad majorem ejus declarationem; & ne ullo unquam tempore posset insurgere dubium*, domandò, che si spiegasse la Subinfeudazione *pro se, & hæredibus, & successoribus*

 suis

suis, *tam masculis*, *quam fœminis*, maggiormente perchè non avendo in quel tempo figli maschi, non dovea tanta somma di denaro arrischiare; ed era anche di raggione, perchè essendo l'infeudazione fatta dall' Imperadore *pro successoribus tam masculis*, *quam fœminis*, nell' istessa forma dovea farsi la Subinfeudazione ancora. Rimesso l'affare al Collateral Consiglio, ed alla Reggia Cammera, inteso l'Avvocato Fiscale, *omnes declaraverunt Subinfeudationem*, *quam Sua Catholica Majestas debet facere in favorem personæ declarandæ per Cæsaream Majestatem, fieri deberi ejusdem modis*, *&* *formis*, *quibus ipse Rex Catholicus erat investitus*, *atque ita pro se, hæredibus*, *&* *successoribus tam masculis*, *quam fœminis*.

Ed in effetto il Principe D. Nicola con publico istromento, in cui Stipolarono per l' Imperadore il Commissario Mattia VVertman, e per il Re di Spagna il Vicerè di Napoli ottenne *pro sè*, *&* *hæredibus*, *&* *successoribus suis legitimis, tam masculis, quam fœminis* l' investitura *in Subfeudum nobile paternum honorificum, antiquum, francum*, *&* *liberum immediatè a Catholica Majestate*, *suisque hæredibus*, *Regnorum Successoribus masculis*, *&* *fœminis a Philippo III. descendentibus ordine Primogenituræ*, colli privilegi dell' Imperatori Massimiliano I., e Ridolfo II. e con tutte le prerogative, onori, potestà, e diritti, come l'aveano prima posseduto gl' Appiani, e n'era stato poi il Re di Spagna investito; Con questo però, che detto Principe D. Nicola, e suoi successori nel Principato, *præsidium ex militibus Catholicæ Majestatis*, *quod in Portolongone*, *&* *Plumbini Oppido residet consuetum, cum pactis præscriptis*, *amanter admittere teneatur*.

Il prezzo fu d'un milione di fiorini di 60. cruciferi da pagarsi *dictæ Cæsareæ Majestati, ejusque Cam. Imperiali Aulicæ*; cioè docati 200. m. presentemente, ed il resto fra dieci settimane doppo consignato dello stato il possesso, da rimettersi a Vienna a rischio, e pericolo di D. Nicola. E benchè il Ministro Cesareo avesse richiesto, e D. Nicola avesse mostrato inclinazione di darli altri 200., o 150. mila fiorini di più; perchè era impossibile il cacciar tanto denaro, coll' interposizione del Vicerè *ad testificandam gratitudinem suam erga excelsum Aulicum Consilium* promise D. Nicola altri fiorini 50. mila.

Come in fatti così per questi 50. mila fiorini, come per docati 200. mila, e di più per altri docati 486. mila Veneziani il Principe D. Nicola ne consignò al Commissario Imperiale le lettere di cambio, come leggesi nello stesso istromento, e puntualmente ne seguì in Vienna il pagamento, siccome dichiarò l' Imperadore con suo diploma in data de' 10. Maggio 1635., soggiungendo, che per prezzo di vena cavata, ricevuto avesse altri fiorini 55. mila. E questa subinfeudazione fu dall' Imperadore nel mese d' Aprile 1734., e dal Re di Spagna nel mese d' Agosto dello stesso anno confermata, come il tutto dagl' atti inseriti presso del cennato istromento nella Sceda di Notar Massimino Passaro in quel tempo Notaro della Regia Corte apparisce.

Morto il Principe D. Nicola, li succedè il Principe D. Gio: Battista suo figlio, il quale nella stessa maniera, che il Padre ne ottenne con firma della Reggina a 1. Settembre 1675. dal Re di Spagna l' investitura!

A D. Gio:

A D. Gio: Battista succedè D. Niccolò Maria suo figlio, il quale nell' istessa maniera in data de' 27. Ottobre 1699. ottenne l'investitura, coll' obbligo di prestare il giuramento in mano del Duca di Medina Cœli Vicerè di Napoli, e gionto che fusse in età propria, dovesse andare a prestarlo in mano del Re in Spagna.

Morì il Principe D. Nicolò Maria in età infantile, lasciando la Principessa Arduino sua madre, ed erede; ma l'investitura dello Stato, si diè alla Principessa D. Olimpia Ludovisio Sorella di D. Gio: Battista; E questa investitura fu dell'istessa forma, che le antecedenti, con obbligo di dare il giuramento in mano del Duca di Medina Cœli, e dopo che sarebbesi maritata, avesse avuto il Marito ad andar in Ispagna, e prestarlo in mano del Re, come dal privilegio spedito a Madrid a 9. Marzo 1700.

D. Olimpia morì senza figli, e lasciò erede un' estraneo, ma nello Stato li succedè D. Ippolita sua Sorella, la quale con privilegio spedito al Buon Ritiro a 27. Febraro 1701. ottenne dalla Maestà del Re Filippo V. l' investitura *ad instar praecedentium* coll' obbligo a D. Gregorio Buoncompagno Duca di Sora di lei marito di prestar il giuramento di fedeltà in mano del Duca di Medina Cœli Vicerè di Napoli, *& ut primum potuerit* di andare in Spagna a prestarlo in mano del Re.

Nel mese di Decembre dell'anno 1733. morì la Principessa D. Ippolita, e li succedè la Principessa D. Maria Eleonora Buoncompagno Ludovisio Duchessa di Sora sua figlia, a beneficio della quale il Re Filippo V., con privilegio in data del Buon Ritiro a 19. Decembre dell'anno 1734. diè l'investitura nella maniera, che data l'avea alla Principessa D. Ippolita di lei madre; coll'obbligo però di prestare il giuramento di fedeltà in mano dell' Arcivescovo di Cordova suo Ministro nella Corte di Roma; come in effetto nelle mani di questo si diè nel seguente anno 1735. il giuramento, come dalla copia estratta dalla Segreteria dell' Ambasceria di Roma apparisce.

Alla Principessa D. Maria Eleonora è succeduto il Principe D. Gaetano Buoncompagno Ludovisio Duca di Sora di lei figlio Primogenito, il quale a 17. Gennajo 1745. ne prese immediatamente, e ne gode il pacifico possesso.

In quanto alla giurisdizione attiva su de' proprj Vassalli, i Principi di Piombino l' han sempre goduta libera, e sovrana.

Ma in quanto alla giurisdizione passiva han sempre riconosciuta la sovranità della Spagna, da cui l'investitura immediata ricevono; benchè in qualche affare, o per raggion di compromesso, o per raggion di commessione data dal Re di Spagna, qualche Vicerè di Napoli si fosse ingerito, e ve ne sono i seguenti esempj.

I. I fratelli d'Appiano dopochè il Vicerè di Napoli prese in sequestro lo Stato di Piombino *lite pendente* dal Consiglio Aulico ottennero l' assegnamento di doc. 400. il mese *loco alimentorum* sù de' frutti del medesimo; datosene poi il possesso al Principe D. Nicola, pretesero i medesimi Appiani per raggion de' decorsi la somma di doc. 8191., e ne fecero allo stesso Vicerè l'istanza, che fù rimessa al Tribunale della Reggia Camera; Mà quei Ministri, Uomini tutti di decantata fama, come lo furono il Luogotenente D. Berardino Montalvo, il celebre Avvocato Fiscale Fabio Capece Galeota, e li Presidenti Conte di

Mola,

Mola, Mattia Casanatte, Scipione Pappacoda, Antonio Caracciolo, Claudio Blandizio, e Gio: Giacomo Mercurio, intesi gl' Avvocati dell' una, e dell' altra parte, con lor consulta in data de' 16. Novembre 1635. riferirono al Vicerè, che la causa de' pretesi alimenti era ridotta a non causa, e soggiunsero rispetto a' frutti dello Stato: *Vi è anche dubio, che siano di S. M.; perchè l' infeudazione si fece con espressa condizione, che si subinfeudasse detto Stato a quello, che la Maestà Cesarea dichiarasse, e così solo si concede a S. M. Cattolica una certa facoltà di subinfeudare, senza percezzion di frutti*, e conchiusero, *che gl' Appiani se qualche cosa pretendono, devono accodire a S. Maestà Cesarea, del di cui pregiudizio si tratta, acciò dichiari la sua volontà*.

II. Pretese ancora Isabella Appiano Sorella, ed erede di Giacomo VII., che la terra cavata dalla vena del Ferro, come frutto separato, ad essa lei spettasse; Mà perchè il Principe D. Nicola, in altra occorrenza avea opposta la declinatoria, *petendo remitti caussam, vel ad Imperatorem Dominum directum, vel ad Regem Catholicum subinfeudantem*, come si legge nel *Card. de Luc. disc. 55. n. 1.*; Stimarono di compromettere la causa al Duca di Medina las Torres Vicerè di quel tempo, il quale col parere de' savj la concordò; ed essendo poi nel 1646. seguita l' invasione de' Francesi, e nel 1649. la ricuperazione fatta dall' armi di Spagna, nacque qualche dubio sù l' esecuzione di detta concordia, e la detta Isabella pretese convenire il Principe nel Tribunale dell' A. C., mà la causa fù similmente concordata, come soggiugne lo stesso Autore nel discorso 57. *n.* 1.

III. Per la morte del Principe D. Giambattista, il quale lasciò un infinità di debiti, perchè nella sua eredità vi fù lo stato di Venosa, i Creditori formarono il concorso nel Sagro Cosiglio di Napoli, dove si fè la graduazione, ed il Sequestro di tutti i Feudi, ed effetti, che vi erano nel Regno. Vollero anche i Creditori tentar la sorte sopra lo Stato di Piombino, e ne fecero ricorso alla Corte di Spagna, dalla quale fù rimesso l' affare al Supremo Consiglio d' Italia, ove detti Creditori alla prima ebbero la sorte d' ottenere il Sequestro de' frutti di questo stato; mà dopo fabricati tanti voluminosi processi, uniti il Consiglio Supremo d' Italia, col Consiglio Supremo di Castiglia, esaminarono la naturalezza di questo Feudo, e conobbero, che questo fusse Feudo Imperiale *ex pacto & providentia*, sù di cui i Creditori non potessero alcun dritto rappresentare; Ma poi che il solo credito de' Ferretti, fù denaro preso dal Principe D. Nicola per pagarlo, siccome in effetto in fra maggior summa fù dal medesimo tra il prezzo d ello Stato, pagato alla Camera Imperiale, si stimò, che questo sol credito si dovesse dalla Principessa D. Ippolita pagare; Onde si decise, che D. Ippolita pagasse Ferretti, e che per lo di più si togliesse il Sequestro, salve le raggioni degl' altri Creditori in altro giudizio, e così la sentenza passò in cosa giudicata, e fù eseguito.

IV. Finalmente avendo la Principessa D. Ippolita col motivo di dotar le Figlie domandato alla Maestà del Rè Filippo V. la facoltà di disporre di scudi 100. mila sopra lo Stato, per li sopraddetti motivi ne ebbe dal Supremo Consiglio di Castiglia contraria la consulta, e negativa la provista; Rinovò poi

la

la Supplica, e non ostante che detto Supremo Consiglio avesse stimato di non potersi il Feudo gravare in cosa alcuna, per la Clemenza, che il Rè per lei conservava, ottenne la grazia, ed in seguela ne fè a beneficio delle Figlie la disposizione. Morta la Madre, pretesero le Figlie legatarie dalla Principessa D. Maria Eleonora il pagamento, mà essendoseli questa opposta, ottenne dal Rè, che detta grazia si fusse rimessa *ad jus & justitiam*, ed introdottosi nel 1736. il giudizio nel Consiglio Supremo di Castiglia, datosi termine, fù la detta Principessa D. Maria Eleonora assoluta; Ed essendosene contro di questa sentenza per parte delle Sorelle domandata la Revista, in grado di Revista fù la stessa sentenza nel 1742. confermata.

la Supplica, e non ostante che detto Supremo Configlio avesse stimato di non potersi il Feudo gravare in cosa alcuna, per la Concessione, che ne fu per lei conservava, ottenne la grazia, ed in seguito ne fè a benefizio delle Figlie la disposizione. Morta la Madre, pretesero le Figlie Legatarie dalla Principessa D. Maria Eleonora il pagamento, ma essendosi a ciò la opposta, ottenne dal Rè, che detta grazia si fusse rimessa a giudizio di giustizia, ed introdottosi nel 1756. il giudizio nel Consiglio Supremo di Castiglia, datosi termine, fu la detta Principessa D. Maria Eleonora assoluta; Ed essendosene contro di questa sentenza per parte delle Sorelle domandata la Revista, in grado di Revista fu la stessa sentenza nel 1762. confermata.